

*testo definitivo approvato con deliberazione
del C.C. n.18 del 7.2.2000 con presa d'atto
del CORECO n.1164 del 13.3.2000.*

COMUNE
DI
CITTA' DELLA PIEVE

=====
STATUTO
(Legge 8/6/1990 n. 142)
=====

INDICE

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

- ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI
- ART. 2 FINALITÀ'
- ART. 3 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
- ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE
- ART. 5 ALBO PRETORIO
- ART. 6 STEMMA E GONFALONE
- ART. 7 LEGGE FONDAMENTALE

TITOLO II - PARTECIPAZIONE

- ART. 8 PARTECIPAZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA
- ART. 9 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 10 ASSOCIAZIONI
- ART. 11 CONSULTAZIONI
- ART. 12 ISTANZE
- ART. 13 PROPOSTE
- ART. 14 REFERENDUM
- ART. 15 IL DIFENSORE CIVICO

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

SEZIONE I - ORGANI ISTITUZIONALI

- ART. 16 ORGANI
- ART. 17 CONSIGLIO COMUNALE
- ART. 18 COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
- ART. 19 POTERI DI INDIRIZZO
- ART. 20 POTERI DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO
- ART. 21 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO

- ART. 22 RIUNIONI DEL CONSIGLIO
ART. 23 COMMISSIONI
ART. 24 COMMISSIONI SPECIALI
ART. 25 ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
ART. 26 CONSIGLIERI
ART. 27 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
ART. 28 GRUPPI CONSILIARI
ART. 29 GIUNTA COMUNALE
ART. 30 ELEZIONI E PREROGATIVE
ART. 31 COMPOSIZIONE
ART. 32 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 33 ATTRIBUZIONI
ART. 34 ATTIVITÀ' PROPOSITIVE E DI IMPULSO
ART. 35 DELIBERAZIONI IN VIA D'URGENZA
ART. 36 SINDACO
ART. 37 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 38 RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO NEGLI ATTI SINDACALI
ART. 39 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
ART. 40 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 41 ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO
ART. 42 VICE SINDACO
ART. 43 CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

SEZIONE II - UFFICI E PERSONALE

- ART. 44 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
ART. 45 SEGRETARIO COMUNALE
ART. 46 ATTRIBUZIONI GESTIONALI
ART. 47 ATTRIBUZIONI CONSULTIVE
ART. 48 ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE- COORDINA-
MENTO
ART. 49 ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ E GARANZIA
ART. 50 VICE SEGRETARIO
ART. 51 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
ART. 52 FUNZIONARI DI DIPARTIMENTO
ART. 53 NORMA TRANSITORIA

TITOLO IV - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

- ART. 54 SERVIZI PUBBLICI
ART. 55 AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI
ART. 56 ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE
ISTITUZIONI
ART. 57 FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

TITOLO V - ACCORDI E CONVENZIONI

- ART. 58 ACCORDI DI PROGRAMMA E FORME DI COOPERAZIONE
ART. 59 CONVENZIONI E INTESE
ART. 60 ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

- ART. 61 AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 62 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 63 CONTROLLI DI GESTIONE

TITOLO VII - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 64 COMMISSIONE PER LO STATUTO

ART. 65 PROCEDIMENTO DI REVISIONE

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66 REGOLAMENTI

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

(Principi fondamentali)

1. Il Comune di Città della Pieve fa parte dell'insieme delle Autonomie Locali della Repubblica e delle Comunità Locali della Regione dell'Umbria e della Provincia di Perugia.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

(Finalità)

1. Il Comune di Città della Pieve è Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico secondo i principi e nei limiti della Costituzione, secondo le leggi nazionali e regionali e secondo il presente statuto.

2. Il Comune persegue forme di collaborazione e di cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione e ne promuove la cultura dei rispettivi diritti e doveri.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie nella sfera di governo costituite dall'ambito territoriale. Esercita altresì, secondo le Leggi nazionali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

4. Secondo la disciplina contenuta nel presente statuto, provvede all'organizzazione dell'Ente, alle attribuzioni degli Organi, all'ordinamento degli Uffici e dei servizi pubblici, all'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. A tali fini, nel rispetto della legge 8/6/1990, n. 142 e del presente statuto, il Comune adotta i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

5. Mediante adeguate politiche di intervento il Comune favorisce lo sviluppo della agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del turismo anche sostenendo iniziative atte a promuovere la valorizzazione dei prodotti e delle attività locali.

6. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) la promozione di politiche volte a favorire il pieno e libero sviluppo della professionalità dei giovani, sul piano culturale, sociale ed economico, attivando anche strumenti che consentano l'espressione degli interessi giovanili;

f) la promozione di iniziative tendenti a realizzare le pari opportunità tra uomini e donne;

g) il mantenimento e lo sviluppo dei legami economici e culturali con i propri cittadini emigrati;

h) il rispetto delle diverse culture presenti nella realtà locale, offrendo pari opportunità di promozione sociale ai cittadini stranieri;

i) il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale dei popoli.

l) la promozione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana (art.40 legge 104 del 5-2-1992).

7. Lo statuto è deliberato secondo quanto è stabilito dall'art. 4 della legge 8/6/1990, n. 142 ed approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32 comma 2., lettera a). Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame del CO.RE.CO.

ART. 3

(Programmazione e forme di cooperazione)

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione dell'Umbria, avvalendosi delle formazioni sociali economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana e ad altri Organismi intercomunali ai quali può aderire.

5. Può altresì delegare alla Comunità Montana funzioni ad esso delegate dalla Regione.

ART. 4

(Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti Frazioni: Moiano, Po'Bandino, Ponticelli, Salci e dagli agglomerati limitrofi.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq 110 ed è confinante con i Comuni di: Monteleone di Orvieto, Fabro, Allerona, San Casciano dei Bagni, Cetona, Chiusi, Castiglione del Lago, Paciano e Piegaro.

3. Città della Pieve è Capoluogo e sede degli Organi istituzionali.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare in conformità alla normativa vigente.

ART. 5

(Albo pretorio)

1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ART. 6

(Stemma e gonfalone)

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città della Pieve e con lo stemma raffigurante «una rocca turrata in campo azzurro, con sotto due biscioni affrontati e sopra una banda aurea con doppia merlatura e con sei stelle d'oro a otto punte».

2. Il Comune, oltre al proprio stemma, ha un Gonfalone rappresentato da un drappo azzurro con bordatura giallo oro, con lo stemma del Comune al centro e con la scritta in alto «Comune di Città della Pieve» di colore giallo oro.

3. Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, e scortato dai vigili urbani, si può esibire il Gonfalone nella forma sopra descritta.

4. Il Consiglio comunale fissa, con proprio atto di indirizzo assunto con voto favorevole dei 3/5 dei Consiglieri assegnati, i criteri di esibizione del Gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, ferme restando le condizioni di cui al precedente comma 3.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati, salva espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

ART. 7

(Legge fondamentale)

1. Nel corso delle norme seguenti il richiamo alla «legge fondamentale» è sempre riferito alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE

ART. 8

(Partecipazione politico - amministrativa)

1. Il Comune individua gli strumenti della partecipazione all'attività politico amministrativa, nell'informazione, nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nei referendum, nel difensore civico e nelle altre forme disciplinate da apposito regolamento.

2. Il Comune garantisce una informazione completa e pluralistica delle sue attività e dei problemi della comunità.

ART. 9

(Partecipazione al procedimento e diritto di accesso)

1. Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale alle determinazioni di cui alle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.

2. Il Comune fissa con apposite norme regolamentari il termine entro cui debba concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da legge o regolamento.

3. Il Comune determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

4. Il Comune garantisce ai soggetti comunque interessati di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.

5. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

6. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.

ART. 10

(Associazioni)

1. Il Comune valorizza le associazioni di cittadini e le organizzazioni del volontariato che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità, trasparenza e che non perseguano scopi di lucro. Nei termini previsti dal regolamento, sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'Amministrazione comunale.

2. Il Comune istituisce l'Albo ufficiale delle associazioni, nel quale, con domanda scritta, saranno inclusi gli organismi associativi che operano nel territorio.

3. Il Comune, per una migliore gestione dei suoi servizi, può stipulare con le associazioni di cui al comma 1. apposite convenzioni purché il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.

4. I criteri per la scelta delle associazioni con cui stipulare le convenzioni ed il controllo amministrativo sul loro operato sono stabiliti con apposito regolamento.

5. L'eventuale erogazione di contributi è consentita solo nei casi e con le modalità previste nel regolamento, ai sensi delle norme di legge.

ART. 11

(Consultazioni)

1. Le forme ed i casi in cui il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni consultive, onde acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono stabiliti con apposito regolamento.

2. Il regolamento determina altresì le forme di partecipazione degli interessati nell'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. Il Consiglio comunale potrà altresì istituire consulte permanenti con compiti di studio, di ricerca, documentazione e proposta, composte da Consiglieri comunali e soggetti estranei all'Amministrazione ivi compresi rappresentanti di enti, associazioni ed istituti con prevalenza dei membri esterni.

ART. 12

(Istanze)

1. Chiunque in forma singola o associata può rivolgere al Sindaco istanze per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti a interessi di competenza comunale.

2. La risposta è fornita entro 30 giorni dalla loro presentazione nei modi previsti dal regolamento.

ART. 13

(Proposte)

1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio comunale mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da n. 200 cittadini elettori. Non possono essere presentate proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.

2. La proposta con le relative sottoscrizioni, è trasmessa al Sindaco ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio entro 90 giorni. Nel regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.

ART. 14

(Referendum)

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale quando ne facciano richiesta:

- a) il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- b) quattrocento cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione. Può invece farlo prima che il referendum stesso sia stato indetto.

3. Il referendum è valido se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. In caso di esito positivo del referendum il Sindaco è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta successiva la questione che è stata oggetto della consultazione popolare.

5. Il mancato reperimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Nell'ipotesi in cui la proposta assoggettata a referendum riporti il consenso della metà più uno degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale adotta in ogni caso i provvedimenti conseguenti alla volontà manifestata dal corpo elettorale.

7. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le questioni attinenti alle seguenti materie: regolamento interno del Consiglio comunale, nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti e tributi, sanzioni amministrative, stato giuridico ed economico del personale, materie già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

8. Sulla ammissibilità dello stesso, qualora non sia proposto dal Consiglio comunale, si pronuncia una Commissione eletta a maggioranza qualificata dal Consiglio stesso, costituita da soggetti esterni all'organizzazione dell'Ente che diano garanzia di imparzialità rispetto al tema del referendum.

9. Lo svolgimento del referendum, che non può aver luogo in coincidenza con elezioni amministrative, politiche o altro referendum nazionale, è disciplinato dal regolamento.

10. Ai fini del presente Titolo i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età ed i cittadini italiani e stranieri domiciliati nel Comune di Città della Pieve da almeno un anno hanno gli stessi diritti dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali.

ART. 15

(Il difensore civico)

1. Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore civico in accordo con tutti o parte dei Comuni del Trasimeno con il compito di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione e di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini secondo la normativa statale, lo statuto ed i regolamenti.

2. Il regolamento disciplina le modalità di elezione, le prerogative, i mezzi di funzionamento nonché i rapporti del Difensore civico con i Consigli comunali.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

SEZIONE I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 16

(Organi)

1. Sono Organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 17

(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

ART. 18

(Competenze ed attribuzioni)

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali, impiegando il metodo e gli strumenti della programmazione, persegue il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione alle finalità indicate all'art. 2.

ART. 19

(Poteri di indirizzo)

1. Il Consiglio esercita la funzione di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:

a) degli atti indicati nell'art. 32, comma 2., della legge fondamentale;

b) degli atti che determinano le finalità e gli indirizzi da attuare dalle istituzioni e dalle aziende speciali, giusta le previsioni di cui al comma 6. dell'art. 23 della legge stessa;

c) dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui al comma 3. dell'art. 36 della legge predetta;

d) dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, come richiesto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

e) dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone, previsto dal precedente art. 6;

f) degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.

ART. 20

(Poteri di controllo politico amministrativo)

1. Il Consiglio esercita il potere di controllo politico amministrativo mediante:

a) l'utilizzo dell'attività di collaborazione del collegio dei revisori dei conti e del referto degli stessi in caso di gravi irregolarità;

b) l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della Giunta di cui al comma 7 dell'art. 55 della legge fondamentale.

ART. 21

(Regolamento sul funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Entro tre mesi dall'ultimazione della pubblicazione del presente statuto è approvato, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, il regolamento sul funzionamento del Consiglio ove sia previsto, tra l'altro:

a) che il Consiglio si riunisce sempre in sessione ordinaria;

b) la consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza, regolati dal comma 4. e 5. dell'art. 125 del T.U. 4.2.1915, n. 148;

c) la pubblicazione dell'ordine del giorno all'albo pretorio e nei vari punti di affissione esistenti nel territorio comunale almeno il quinto giorno antecedente la prima adunanza, salvo i casi d'urgenza;

d) il deposito, almeno tre giorni prima di ciascuna seduta con tutti i documenti necessari per essere esaminate, delle proposte ricomprese nell'ordine del giorno presso la Segreteria. Nei casi di urgenza il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti a quelle dell'adunanza;

e) le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della data di discussione in Consiglio comunale;

f) il divieto di discutere e deliberare in seconda convocazione, se non con la partecipazione della metà del numero dei Consiglieri assegnati, i seguenti atti:

- 1) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- 2) lo statuto delle aziende speciali;
- 3) la partecipazione a società di capitali;
- 4) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- 5) l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 6) i regolamenti;
- 7) i bilanci annuali;
- 8) i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
- 9) i programmi;
- 10) il conto consuntivo;
- 11) la costituzione e modificazione di forme associative con altri enti;
- 12) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- 13) la contrattazione di mutui;
- 14) l'esame del referto per gravi irregolarità del collegio dei revisori dei conti;

g) la costituzione di commissioni consiliari con criterio proporzionale in ciascuna Commissione aventi funzioni istruttorie;

h) i casi in cui le sedute del Consiglio debbono essere segrete, escludendo comunque valutazioni discrezionali dell'organo collegiale;

i) l'attribuzione del diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio a:

- 1) la Giunta;
- 2) qualsiasi consigliere;

l) i modi dell'urgente discussione del referto di grave irregolarità dei revisori dei conti;

m) l'obbligo dei Consiglieri eletti di costituirsi in gruppi e di designare per iscritto al Sindaco il nominativo del capogruppo entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio;

n) l'istituzione della conferenza dei capigruppo quale organo consultivo del Sindaco in ordine agli orari di convocazione del Consiglio ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso;

o) La casistica relativa alla decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative;

p) la partecipazione alle sedute consiliari del Segretario, intesa quale capacità di intervento su tutti gli aspetti di legittimità dell'attività del consesso;

q) le norme per garantire il pieno esercizio del diritto all'informazione del consigliere, previsto dall'art. 31, comma 5, della legge fondamentale, in conciliazione con la esigenza di speditezza ed efficienza dell'attività gestionale.

r) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco;

s) le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie ai sensi dell'art. 31, comma 1 bis, della legge 142/90;

t) la disciplina della gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio Comunale per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti.

ART. 22

(Riunioni del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Sindaco, sentita di norma la conferenza dei capigruppo, lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri in un termine non superiore a 20 giorni. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento interno.

ART. 23

(Commissioni)

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e con competenze per materie.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto di quanto previsto al comma 7 che segue.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare ai lavori delle Commissioni e comunque sono tenuti ad intervenire quando richiesti. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Il Regolamento nel funzionamento del Consiglio prevede, per i Consiglieri di Minoranza, l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo oltre al diritto di informazione sulle attività del Comune, Aziende, Istituzione ed Enti da esso dipendenti.

6. Alle Minoranze Consiliari spetta la Presidenza delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove previste espressamente nell'apposito Regolamento.

7. Spetta altresì alle Minoranze, con votazione separata e limitata ai suoi componenti dei Gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli Organi Collegiali, di Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune, nonché in tutte le Commissioni, anche a carattere consultivo, ove legge, Statuto e Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri Rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART. 24

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può istituire:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;

b) Commissione di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, degli Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza che possa essere loro opposto il segreto di ufficio;

c) Commissione di verifica dell'applicazione dello statuto e dei regolamenti nonché la loro revisione o sostanziale modificazione;

d) Commissioni di garanzia o di controllo, ove istituite espressamente sul Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento determina il funzionamento delle Commissioni speciali.

ART. 25

(Attribuzioni delle commissioni)

1. Le Commissioni permanenti provvedono all'esame preparatorio degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3. La nomina del Presidente della Commissione è riservata al Consiglio comunale il quale, per le Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove espressamente previste nell'apposito Regolamento, dovrà riservare la Presidenza alle Opposizioni, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei Gruppi stessi.

4. I poteri e l'organizzazione dei lavori delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.

5. In particolare il regolamento dovrà disciplinare:

a) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

b) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 26 (Consiglieri)

1. Le competenze e la posizione giuridica dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato la maggiore cifra elettorale.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo ai rispettivi Consigli. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 27 (Diritti e doveri dei consiglieri)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. I Consiglieri comunali hanno potere di iniziativa nonché quello di formulare interrogazioni, interpellanze, proposte e mozioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Le proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, devono essere corredati dal parere tecnico e contabile, salva la previsione di cui all'art.13 (comma 3) della legge 265/1999.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali fanno parte.

7. I Consiglieri che non partecipino a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono soggetti a sanzione secondo le disposizioni del regolamento interno.

8. Nei casi previsti dalla legge e comunque in ogni caso di conflitto di interessi col Comune i consiglieri sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alle deliberazioni.

9. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 28

(Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento.
2. Ciascun gruppo elegge un proprio capogruppo.
3. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il regolamento disciplinerà la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 29

(Giunta comunale)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali di Governo.
2. Compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, delle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari.
3. Svolge, in collaborazione con il Sindaco attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio a quale il Sindaco, sentita la Giunta, riferisce annualmente sull'attività svolta.

ART. 30

(Elezioni e prerogative)

1. Il Sindaco è eletto nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e le competenze dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 2., non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 31

(Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di 4 ad un massimo di 6 Assessori.
2. Possono essere eletti Assessori, anche cittadini non Consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e comunque che non siano stati candidati in nessuna lista dell'ultima tornata elettorale comunale, provinciale e regionale.
3. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le competenze assegnate.

ART. 32

(Funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
2. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente ed è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'ordine del giorno della riunione della Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, a cura del Funzionario Responsabile del servizio e contiene comunque l'elencazione di tutte le proposte di deliberazione depositate in Segreteria con l'attestazione del Segretario di compiuta istruttoria.
3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale quello del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.

5. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

- a) il Sindaco;
- b) gli Assessori.

6. Il Segretario comunale prende parte alle attività della Giunta con capacità di iniziativa in ordine agli aspetti di legittimità e può formulare proposte attinenti all'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

7. Le sedute non sono pubbliche.

8. I funzionari, responsabili dei servizi, possono essere invitati ad assistere alla seduta di Giunta al fine di fornire elementi valutativi.

9. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario comunale o dal Vice Segretario e viene sottoscritto insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

ART. 33

(Attribuzioni)

1. La Giunta attua indirizzi generali dati dal Consiglio e compie tutti gli atti di amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge al Consiglio.

2. Non sono da qualificare atti fondamentali e rientrano pertanto nella competenza della Giunta, la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione rientranti in atti fondamentali del Consiglio o ad esigenze improvvise e comunque, per durata non superiore ai 3 mesi.

3. Sono esclusi dalla competenza della Giunta gli atti che rientrano nelle competenze, previste dalla legge e da questo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari responsabili dei servizi.

ART. 34

(Attività prospettive e di impulso)

1. L'attività propositiva della Giunta si realizza mediante l'approvazione di proposte di deliberazione nelle materie riservate al Consiglio, complete di istruttoria e dei pareri tecnici e contabili.

2. L'attività di impulso consiste nella formulazione tempestiva delle proposte relative all'assunzione di atti fondamentali soggetti a termine e nella richiesta al Sindaco di sottoporre a discussione la proposta divenuta urgente anche invertendo l'ordine del giorno non esaurito.

ART. 35

(Deliberazioni in via d'urgenza)

1. La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.

2. Le predette deliberazioni decadono:

1. Se non trasmesse al Comitato Regionale di Controllo entro 5 giorni dall'adozione;
2. se non vengono ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni da quello di adozione.

3. La decadenza è dichiarata dal Segretario.

4. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

ART. 36

(Sindaco)

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune, mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo promuovendo e coordinando l'attività del Consiglio e della Giunta comunale.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

4. Il Sindaco, presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.

ART. 37

(Attribuzioni di amministrazione)

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede il consiglio e la giunta comunale fissandone l'ordine del giorno;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli Organi di Governo, in mancanza di programma temporale, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse;

c) rappresenta l'ente nell'assemblea dei Consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'art. 25 della legge fondamentale. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante uno stabile delegato scelto dal Sindaco fra i Consiglieri non Assessori. Di tale scelta viene data immediata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato qualora il Sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza;

d) con esclusione degli atti di gestione, di competenza dei Funzionari Responsabili, rappresentata in giudizio il Comune, sia esso attore o convenuto, e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

e) presenta al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonché una relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione comunale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione;

f) attribuisce le competenze ai componenti la Giunta;

g) indice i referendum comunali;

h) emana le ordinanze nei casi previsti da leggi e regolamenti;

i) vigila sull'espletamento del servizio di Polizia municipale;

l) sospende, nei casi d'urgenza e su proposta del Segretario, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta entro tre giorni;

m) provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dal comma 5. dell'art. 36 della legge fondamentale per garantire le nomine di competenza consiliare;

n) con esclusione degli atti di gestione, di competenza dei Funzionari Responsabili, firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali;

o) emana i regolamenti generali;

p) stipula i contratti di mutuo e quelli di alienazione ed acquisto di beni immobili che non siano strumentali alla gestione di specifici servizi comunali;

q) promuove, previa delibera della Giunta, le conferenze di servizi e gli accordi rispettivamente previsti dagli artt. 14 e 15 della legge 7.8.1990, n. 241, nonché gli accordi di programma previsti dall'art. 27 della legge 8.6.90, n. 142;

r) conclude gli accordi di cui all'art.11 della legge 7.8.90, n. 241;

s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, nonché gli orari di

apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti.

2. Il Sindaco ha facoltà di delegare al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo statuto non abbiano a lui attribuito.

3. Il Sindaco inoltre, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

ART. 38

(Responsabilità del segretario negli atti sindacali)

1. Gli atti del Sindaco non aventi natura squisitamente politica, le ordinanze di qualsiasi tipo, l'atto di emanazione dei regolamenti, sono controfirmati, nell'originale da depositare agli atti del Comune, dal Segretario, per l'assunzione della responsabilità in ordine alla legittimità dell'atto.

2. Il Segretario controfirma gli atti generali e l'emanazione dei regolamenti.

ART. 39

(Attribuzioni di vigilanza)

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite rappre-sentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 40

(Attribuzioni di organizzazione)

1. Il Sindaco:

a) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della Giunta e la presiede.

ART. 41

(Attribuzioni del Sindaco quale ufficiale di governo)

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel primo comma dell'art. 38 della legge fondamentale alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

ART. 42

(Vice Sindaco)

1. Il Sindaco nomina in via permanente un assessore con funzioni vicarie per sostituzioni in caso di assenza o impedimento. L'Assessore così designato assume il titolo di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alla elezione, ed agli organi previsti dalla legge.

ART. 43

(Cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta)

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio comunale per appello nominale e a maggioranza dei Consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva secondo la procedura e con le modalità previste dall'art. 37 della legge fondamentale.
2. Il voto del Consiglio contrario a una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco, previa delibera della Giunta, può subordinare la permanenza in carica all'accoglimento di una proposta dichiarandola essenziale all'attuazione del programma. In tal caso il voto negativo del Consiglio comporta le dimissioni del Sindaco.
4. Le dimissioni, la rimozione, la morte o l'impedimento permanente, accertato dal Consiglio comunale, del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 dell'art.37 bis della legge 81/93 trascorso il termine di venti giorni della loro presentazione al Consiglio.

ART. 44

(Organizzazione degli uffici)

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione e flessibilità in relazione agli obiettivi della programmazione.
2. L'organizzazione degli uffici comunali deve rispondere alle esigenze di trasparenza, partecipazione e di accesso dei cittadini agli atti del Comune.
3. Il regolamento determina l'organizzazione degli uffici e dei procedimenti idonei ad attuare i criteri e i principi di cui al presente articolo, tenendo conto altresì delle esigenze dell'utenza.

ART. 45

(Segretario comunale)

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, è titolare della funzione di direzione della struttura operativa della quale costituisce momento di sintesi e di raccordo con gli organi di governo attraverso il Sindaco.
2. La direzione si realizza a mezzo del coordinamento dell'attività dei responsabili di Dipartimento al fine di darle coesione, organizzata complementarietà, efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e dell'attività comunale.
3. Il regolamento di cui all'art. 51 della legge fondamentale stabilisce le modalità della predetta attività.

ART. 46

(Attribuzioni gestionali)

1. Il Segretario è responsabile:
 - a) delle procedure attuative delle deliberazioni e vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - b) dell'istruttoria delle deliberazioni;

c) del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.

2. Il Segretario prende parte alle riunioni della Giunta e del Consiglio con diritto di iniziativa per quanto attenga a provvedimenti di natura organizzativa e gestionale a valenza generale. Svolge le funzioni riconosciutegli dall'art. 17, comma 68, della legge 127/97.

3. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

ART. 47

(Attribuzioni consultive)

1. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco.

3. Esplicita i pareri previsti dal presente statuto.

ART. 48

(Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione Coordinamento)

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza, sentito il Responsabile del Dipartimento, le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dal regolamento e dagli accordi sindacali in materia.

ART. 49

(Attribuzioni di legalità e garanzia)

1. Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

ART. 50

(Vice segretario)

1. Il Comune ha un Vice Segretario nominato con atto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, scelto tra i funzionari apicali del Comune con le procedure che verranno previste nel regolamento organico del personale.

2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza o impedimento.

ART. 51

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed agli accordi collettivi di lavoro.

3. L'ordinamento del personale del Comune è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione.

4. L'organizzazione degli uffici e l'articolazione dell'orario di lavoro sono particolarmente orientati al rispetto dei tempi di lavoro della collettività.

5. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi oltre agli oggetti di cui all'art. 2 della legge 29.3.1983, n. 93, e nel rispetto delle norme e principi di cui al presente statuto, disciplina tra l'altro:

- a) la dotazione organica complessiva;
- b) l'organizzazione degli uffici;
- c) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
- d) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- e) l'attribuzione ai funzionari di dipartimento di responsabilità gestionali conformemente a quanto disposto dall'art. 6, 2° comma, della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) le specifiche responsabilità delle figure professionali non funzionari;
- g) le modalità per la designazione da parte del personale comunale di un componente della Commissione di disciplina;
- h) i diritti dei cittadini nei confronti dei dipendenti nonché l'esercizio del diritto di accesso e la partecipazione alla formazione degli atti dell'Amministrazione;
- i) la previsione di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine o che comunque non superi le scadenze del mandato amministrativo.

ART. 52

(Funzionari di Dipartimento)

1. Il regolamento deve inoltre disciplinare: l'attribuzione ai funzionari di Dipartimento degli uffici e dei servizi, della responsabilità gestionale e dei compiti per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di Governo pertinenti alle competenze dell'ufficio o servizio diretto.
2. La funzione dei responsabili di Dipartimento tende al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle risorse umane disponibili, ricerca snellezza ed efficacia d'azione, assicura efficienza e correttezza amministrativa, garantisce rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini.
3. Il Funzionario di Dipartimento e responsabile di servizio provvede all'utilizzo al meglio del personale assegnato al servizio, distribuisce gli affari, opera, in caso di particolari e temporanee esigenze del servizio, sentito il Segretario, trasferimenti provvisori all'interno delle strutture in posti di pari qualifica funzionale.
4. Il Funzionario di Dipartimento rilascia i pareri di cui all'art. 53 della Legge Fondamentale.

ART. 53

(Norma transitoria)

1. Il Regolamento previsto dall'articolo precedente deve essere emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questo statuto.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

ART. 54

(Servizi pubblici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la crescita civile della comunità e nel perseguimento di scopi sociali il Comune assicura la gestione di servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge.
2. Il Comune gestisce servizi in economia o a mezzo di azienda o istituzione; può inoltre gestirli attraverso società per azioni a prevalente capitale pubblico locale e con la partecipazione di privati al capitale sociale in misura non inferiore al 20%; sussistendone le ragioni ne può affidare la gestione a terzi mediante concessione.

3. La gestione è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, bontà e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

4. Il Consiglio comunale delega alla Comunità Montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

ART. 55

(Aziende speciali e istituzioni)

1. Le aziende speciali, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, e le istituzioni, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, sono istituite con delibera del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. I componenti del Consiglio di amministrazione e il Presidente delle aziende e delle istituzioni sono eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato, debbono essere scelti tra persone estranee al Consiglio medesimo che siano in possesso dei requisiti per la elezione a Consigliere comunale e di una specifica preparazione ed esperienza in relazione alla carica da ricoprire. La durata in carica dei consiglieri d'amministrazione non può eccedere il triennio e non possono essere rinominati per più di due volte.

3. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati nelle medesime forme in cui sono eletti o nominati, per motivi inerenti l'economicità, l'efficienza e i risultati della gestione.

ART. 56

(Organizzazione delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende sono disciplinati da un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale e dai regolamenti.

3. Sono organi dell'istituzione il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente.

4. Il Consiglio comunale provvede inoltre:

a) a determinare le finalità e gli indirizzi della attività delle aziende e delle istituzioni e ad approvarne gli atti fondamentali, quali il programma pluriennale, il bilancio, la relazione previsionale, il conto consuntivo;

b) a conferire il capitale di dotazione;

c) ad esercitare la vigilanza ed a verificare i risultati della gestione;

d) a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

e) a coprire gli eventuali costi sociali.

ART. 57

(Forme associative per la gestione dei servizi)

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune approva convenzioni con altri Comuni e la Provincia, approvate dal Consiglio comunale.

2. Il Comune partecipa altresì a Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi con altri Comuni o con la Provincia istituiti secondo le norme previste per le aziende speciali, sulla base di una convenzione approvata, unitamente allo statuto del consorzio, con delibera del Consiglio comunale a maggioranza dei componenti.

3. Il Comune si avvale delle consulenze tecnico amministrative della Provincia mediante apposite convenzioni.

TITOLO V

ACCORDI E CONVENZIONI

ART. 58

(Accordi di programma e forme di cooperazione)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge sulle autonomie e dei principi generali indicati nel presente statuto, il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di soggetti esterni per la realizzazione di opere o programmi di intervento.

2. Nell'esercizio di tale potere spetta al Sindaco anche l'esercizio di attività con carattere surrogatorio relative ad inadempienze dei soggetti partecipanti all'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo di programma dovesse comportare la variazione di strumenti urbanistici o la sostituzione di concessioni edilizie il previo assenso del Sindaco dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nel termine di trenta giorni decorrente dalla manifestazione di volontà esternata dal Sindaco.

4. Ad un comitato misto presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti Locali interessati nonché dal Commissario di Governo e dal Prefetto qualora all'accordo partecipino amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, spetta la vigilanza sulla corretta esecuzione dell'accordo nonché sugli eventuali interventi sostitutivi adottati.

ART. 59

(Convenzioni e intese)

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e di quelli indicati nel presente statuto il Sindaco, previa delibera del Consiglio, è abilitato a stipulare apposite convenzioni ed intese di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati anche attinenti a più Comuni.

ART. 60

(Altre forme di cooperazione)

1. Oltre alle forme di cooperazione indicate negli articoli precedenti e compatibilmente con i principi fissati dalla legge e dalle norme del presente statuto, il Consiglio comunale, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire sedi stabili di confronto e di consultazione di altri enti territoriali in modo da coordinare in questa sede gli indirizzi e le attività dei vari soggetti coinvolti, anche a diverso livello comunitario, statale, regionale e locale, per il perseguimento di finalità comuni.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 61

(Autonomia finanziaria)

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla legge.

3. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

ART. 62

(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto di tre membri scelti in conformità alla normativa vigente e secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità.

2. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo ed esercita, con le modalità previste dal regolamento, le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento stesso con riguardo alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sull'accertamento della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

ART. 63

(Controlli di gestione)

1. I responsabili degli uffici comunali eseguono periodicamente, secondo le norme del regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi a cui sono preposti e agli obiettivi dell'Amministrazione.

2. Saranno introdotte forme di controllo economico interno della gestione, sentito il Collegio dei revisori, con le modalità stabilite dal Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 64

(Commissione per lo statuto)

1. Il Consiglio comunale elegge una Commissione consiliare speciale, composta da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, presieduta dal Sindaco, di cui fa parte il Segretario generale del Comune, incaricata di svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello statuto e di modifica dei regolamenti.

2. La commissione può avvalersi della consulenza di esperti esterni.

3. Alla riunione della commissione può partecipare il Difensore civico.

ART. 65

(Procedimento di revisione)

1. La revisione o l'abrogazione dello statuto è approvata con le stesse modalità e con le stesse maggioranze stabilite per l'approvazione dello stesso.

2. L'abrogazione dello statuto è consentita solo se contestuale all'approvazione di un nuovo statuto.

3. La stessa disposizione si applica per i regolamenti previsti dallo statuto.

4. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66

REGOLAMENTI

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla legge o dallo statuto, si applicano in quanto compatibili con le disposizioni statutarie e con la Legge fondamentale, i regolamenti attualmente in vigore.

2. I regolamenti di cui al presente statuto, per i quali la legge non prevede apposito termine, devono essere approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.